Deliberazione 1 luglio 2008 – ARG/gas 89/08

Definizione degli interventi successivi alla conclusione del processo di rinegoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 marzo 2007, n. 79/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 luglio 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 come pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 293 del 13 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2006, n. 68/06 (di seguito: deliberazione n. 68/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06) come successivamente modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: deliberazione n. 205/06);

- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 320/06 (di seguito: deliberazione n. 320/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07;
- il documento per la consultazione 21 maggio 2008, atto n. 12/08, recante "Definizioni degli interventi successivi alla conclusione del processo di rinegoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: documento per la consultazione 21 maggio 2008).

Considerato che:

- con la deliberazione n. 79/07, in esito ad un lungo contenzioso sulla disciplina introdotta con la deliberazione n. 248/04, a modifica dei criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha:
 - (a) rideterminato i valori del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI) per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 (data di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04) e l'1 aprile 2007 (data di entrata in vigore della deliberazione n. 79/07) (articolo 2);
 - (b) imposto agli esercenti la vendita all'ingrosso del gas naturale di offrire ai propri clienti, controparti di contratti di compravendita conclusi successivamente all'1 gennaio 2005 e in essere nel periodo 1 gennaio 2006 30 giugno 2006, nuove condizioni economiche per un valore pari od inferiore a quello risultante dalla rideterminazione del CCI (c.d. obbligo di rinegoziazione) (commi 1.5 e 1.7);
 - (c) riconosciuto, alle parti dei contratti *sub* (b) che rinegozino i prezzi nei termini ivi indicati parte degli oneri così sostenuti (c.d. oneri pro rinegoziazione); tali oneri sono stati fissati in un importo pari al prodotto tra i volumi corrispondenti consumati dai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03 e il 50% della differenza derivante dall'applicazione da parte dei medesimi esercenti, per il periodo 1 gennaio 2006 30 giugno 2006, dei valori calcolati ai sensi della deliberazione n. 195/02 (comma 1.8);
 - (d) riconosciuto agli esercenti la vendita al dettaglio la facoltà di recuperare, nel rispetto dell'obbligo di rinegoziazione *sub* (b) e dell'applicazione del CCI nei valori rideterminati *sub* (a), le somme relative ai parziali conguagli in precedenza disposti a favore dei clienti finali con deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06 (comma 1.9);
 - (e) previsto che, per gli esercenti la vendita al dettaglio, il riconoscimento degli oneri pro rinegoziazione *sub* (c) nonché dei recuperi *sub* (d), avvengano, nell'ambito di appositi conguagli con i propri clienti finali, secondo modalità da adottare con successivo provvedimento dell'Autorità (comma 1.10);
- dagli elementi acquisiti dall'Autorità emerge che, per gran parte del volume di gas naturale oggetto dei contratti soggetti all'obbligo di rinegoziazione e destinato ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03, le parti sono addivenute ad accordi coerenti con quanto previsto dai commi 1.5 e 1.7 della deliberazione n. 79/07; e

- che, per i casi in cui tale accordo non si è perfezionato, sono in corso le attività di verifica in merito alle responsabilità delle parti, con particolare riferimento a possibili condotte abusive da parte degli esercenti la vendita;
- l'obbligo di rinegoziazione è finalizzato a trasferire, fino all'esercente la vendita all'ingrosso titolare di contratti di importazione, l'eventuale riduzione delle condizioni economiche di fornitura conseguenti alla rideterminazione del CCI di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 79/07; e che tale finalità, nelle more delle predette attività di verifica, pone l'esigenza di riconoscere gli oneri pro rinegoziazione a tutti gli esercenti la vendita al dettaglio, fatta salva la necessità di recuperare in seguito alle predette verifiche gli importi riconosciuti a coloro che eventualmente risultino responsabili del mancato accordo;
- col documento per la consultazione 21 maggio 2008 l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alla disciplina delle modalità di effettuazione dei conguagli *sub* (e), applicabile a tutti gli esercenti la vendita al dettaglio, prevedendo in particolare che:
 - detta disciplina sia improntata ai seguenti criteri generali:
 - i) garantire che le condizioni economiche di fornitura, come rideterminate ed aggiornate dalla deliberazione n. 79/07, siano applicate uniformemente a partire dal 2005, anno di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04;
 - ii) salvaguardare, fin dove praticabile, sia il diritto dei clienti ad avere restituito quanto loro spettante, sia il loro dovere a contribuire agli oneri pro rinegoziazione disposti dalla deliberazione n. 79/07;
 - iii) chiudere le partite economiche tuttora aperte sulle condizioni economiche di fornitura, anche con riferimento al conguaglio di cui al punto 3 della deliberazione n. 68/06, relativa alla componente tariffaria dello stoccaggio (di seguito: QS);
 - iv) ottimizzare i costi gestionali delle procedure di conguaglio per gli esercenti la vendita al dettaglio;
 - ai fini del calcolo dei conguagli sia preso in considerazione il periodo 1 gennaio 2005 31 marzo 2007, e sia considerato il CCI effettivamente praticato a ciascun cliente finale dall'esercente la vendita al dettaglio, anche tenendo conto dei parziali conguagli eventualmente corrisposti ai sensi delle deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06;
 - i conguagli siano disposti dagli esercenti la vendita al dettaglio nei confronti dei clienti finali tuttora serviti, salvo il diritto dei clienti finali che hanno cambiato fornitore e dei clienti cessati di ottenere, in seguito a specifica richiesta, i conguagli loro spettanti limitatamente alla durata della propria fornitura;
 - sia riconosciuta agli esercenti la vendita al dettaglio la facoltà di rateizzare gli importi oggetto dei conguagli (se di entità non limitata), fissando un termine a tal fine;
- le osservazioni al documento per la consultazione 21 maggio 2008 hanno evidenziato una sostanziale convergenza sulle indicazioni prospettate dell'Autorità, in particolare:
 - la necessità di trattare in modo contestuale il riconoscimento degli oneri di rinegoziazione e i conguagli di cui al comma 1.10 della deliberazione n. 79/07;

- l'opportunità riconoscere agli esercenti la vendita al dettaglio la facoltà di stabilire modalità e tempi di esecuzione dei conguagli, funzionali alle rispettive esigenze gestionali ed organizzative, sia pur entro un termine prefissato;
- l'esigenza di escludere dal conguaglio le partite economiche afferenti al QS, in quanto eccessivamente oneroso, sotto il profilo gestionale, per l'esercente la vendita:
- l'esigenza, per l'esercente la vendita al dettaglio, di gestire autonomamente le concrete modalità di esecuzione dei conguagli trova un limite:
 - da un lato, nell'esigenza di certezza e trasparenza del sistema che i conguagli siano conclusi entro un termine predefinito;
 - dall'altro lato, nell'esigenza di assicurare ai clienti finali a carico dei quali eventualmente risultino conguagli per importi di rilievo la facoltà di rateizzare tali importi, anche tenendo conto della disciplina in materia di rateizzazione di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 229/01;
- il conguaglio relativo al QS, disposto dal punto 3 della deliberazione n. 68/06 a beneficio del cliente finale, è pari ad importi pressoché nulli, che risultano pertanto sproporzionati rispetto ai costi gestionali che l'esercente la vendita al dettaglio dovrebbe sostenere ai fini del loro calcolo per ciascun cliente.

Ritenuto che sia necessario:

• definire le modalità di effettuazione dei conguagli di cui al comma 1.10 della deliberazione n. 79/09 secondo criteri che assicurino l'applicazione delle condizioni economiche di fornitura (come rideterminate ed aggiornate ai sensi della medesima deliberazione), contestualmente al recupero, da parte degli esercenti la vendita al dettaglio, degli oneri pro rinegoziazione nonché delle somme eventualmente corrisposte ai sensi delle deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06.

Ritenuto che sia altresì opportuno:

- applicare la predetta disciplina a tutti gli esercenti la vendita al dettaglio, fatta salva la necessità di recuperare gli oneri pro rinegoziazione riconosciuti a quegli esercenti che eventualmente risultino responsabili del mancato accordo col proprio venditore all'ingrosso tenuto all'obbligo di rinegoziazione;
- che gli esercenti la vendita al dettaglio dispongano i conguagli nei confronti dei clienti finali tuttora serviti, salvo il diritto dei clienti finali che hanno cambiato fornitore e dei clienti cessati di ottenere, in seguito a specifica richiesta, i conguagli loro spettanti limitatamente alla durata della propria fornitura;
- fissare un termine entro il quale devono essere completati i conguagli, assicurando, in caso di conguagli a debito del cliente finale per importi di rilievo, la rateizzazione ;
- escludere dal calcolo del predetto conguaglio le partite relative al QS di cui al punto 3 della deliberazione n. 68/06; e che sia pertanto necessario abrogare tale disposizione

DELIBERA

Articolo 1

Modalità di calcolo del conguaglio ai clienti finali oggetto delle condizioni economiche di fornitura di cui deliberazione n. 138/03

Ai fini del conguaglio di cui all'articolo 1, comma 1.10, della deliberazione n. 1.1 79/07, l'esercente la vendita al dettaglio calcola il valore C_{TOT}^k , positivo o negativo, relativo al k-esimo cliente finale oggetto delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03 e da lui servito in tutto o parte del periodo P di cui al successivo comma 1.2. Il valore C_{TOT}^k è dato da:

$$C_{TOT}^k = C_{OE}^k - C_{OR}^k$$
 (\blacksquare)

dove:

- $\boldsymbol{C}^{\boldsymbol{k}}_{\,\,QE}$ è la quota di conguaglio correlata ai criteri di indicizzazione del CCI, di cui al successivo comma 1.2;
- $C^k_{\ OR}$ è la quota di conguaglio, sempre positiva, correlata agli oneri pro rinegoziazione definiti ai sensi dell'articolo 1.8 della deliberazione n. 79/07 e di cui al successivo comma 1.3.

1.2 La quota
$$C_{QE}^{\ k}$$
 è calcolata mediante la seguente formula:
$$C_{QE}^{\ k} = \sum_{j \in P} E_j^{\ k} \times \left(CCI_j^{applicata} - CCI_j^{79/07}\right) \tag{\clubsuit},$$

- E_i^k è l'energia (Gj) prelevata nel *j*-esimo trimestre dal *k*-esimo cliente finale oggetto delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n.
- CCI_i applicata è il CCI del *j*-esimo trimestre, applicato al *k*-esimo cliente finale oggetto delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, al netto del parziale conguaglio già erogato nel medesimo trimestre ai sensi delle deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06;
- CCI₁^{79/07} è il CCI del *j*-esimo trimestre, aggiornato con i valori di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 79/07;
- Pè l'insieme dei trimestri tra l'1 gennaio 2005 e il 31 marzo 2007.
- 1.3 La quota $C_{OR}^{\ k}$ è calcolata mediante la seguente formula:

$$C_{OR}^{k} = 0.5 \times \sum_{j \in R} E_{j}^{k} \times \left(CCI_{j}^{195/02} - CCI_{j}^{79/07}\right)$$
 (4)

dove:

- $CCI_j^{195/02}$ è il CCI del *j*-esimo trimestre, aggiornato mediante i criteri della deliberazione n. 195/02;
- R è il primo semestre 2006; $CCI_{j}^{79/07} \ e \ E_{j}^{\ k} \ sono \ definiti \ al \ comma \ precedente.$

Articolo 2

Criteri generali di applicazione dei conguagli

- 2.1 Nel caso in cui il valore C^k_{TOT} di cui all'articolo 1 sia positivo, l'esercente la vendita al dettaglio esegue i conguagli entro 8 (otto) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
- 2.2 Nel caso in cui il valore C^k_{TOT} di cui all'articolo 1 sia negativo, l'esercente la vendita al dettaglio:
 - ai clienti finali con consumi fino a 5000 mc/anno, consente la rateizzazione degli importi con le modalità previste dall'articolo 10 della deliberazione n. 229/01 qualora, in deroga a quanto previsto dal comma 10.3, lettera a) del medesimo articolo, l'ammontare del conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette relative al periodo 1 gennaio 2005 31 marzo 2007;
 - ai clienti finali con consumi superiori a 5000 mc/anno, consente la rateizzazione degli importi alle condizioni e secondo le modalità di cui al precedente alinea, e comunque in modo tale che l'esecuzione dei conguagli si concluda entro 8 (otto) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
 - informa i clienti finali nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.
- 2.3 L'esercente la vendita al dettaglio comunica all'Autorità entro 10 (dieci) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento i dati relativi al numero dei clienti interessati ed agli importi oggetto dei suddetti conguagli.

Articolo 3

Clienti cessati o che hanno cambiato fornitore successivamente al 1 gennaio 2005

3.1 Resta fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali che hanno cambiato fornitore o per i quali cessa l'erogazione del servizio, a partire dall'1 gennaio 2005, di ottenere, su richiesta, dall'esercente la vendita che lo ha servito nel periodo P di cui all'articolo 1, comma 1.2, i conguagli derivanti dall'applicazione delle modalità di cui al medesimo articolo 1, limitatamente alle quote ancora spettanti al momento della cessazione del rapporto contrattuale con l'esercente.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il punto 3 della delibera n. 68/06 è abrogato.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

1 luglio 2008

Il Presidente Alessandro Ortis